DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 novembre 1985

relativa al rilascio di titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland e dello Zimbabwe

(85/517/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio, del 26 febbraio 1985, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare (1), in particolare l'articolo 22,

visto il regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione, del 4 settembre 1980, che stabilisce le modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 552/85 (3), in particolare l'articolo 15, paragrafo 6, lettera b), punto i),

considerando che il regolamento (CEE) n. 486/85 prevede la possibilità di rilasciare titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine ; che le importazioni devono essere effettuate nei limiti dei quantitativi stabiliti per ciascuno di detti paesi terzi esportatori ;

considerando che le domande di titoli presentate fra il 1° e il 10 novembre 1985, espressi in carni disossate, in conformità dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2377/80, non eccedono, per i prodotti originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland e dello Zimbabwe, i quantitativi disponibili per questi stati ; che è pertanto possibile rilasciare titoli d'importazione per i quantitativi chiesti ;

considerando che occorre procedere alla fissazione dei quantitativi residui per i quali possono essere chiesti, a decorrere dal 1° dicembre 1985, titoli d'importazione nei limiti di un totale di 30 000 t, cui si aggiunge automaticamente, se del caso, un quantitativo supplementare di 8 100 t, ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 486/85 ;

considerando che appare utile ricordare che la presente decisione lascia impregiudicata la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi (4), modificata da ultimo dalla direttiva 83/91/CEE (5),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Gli stati membri sotto indicati rilasciano, il 21 novembre 1985, titoli d'importazione concernenti prodotti del settore delle carni bovine, espressi in carni disossate, originari di taluni stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, per i seguenti quantitativi e paesi di origine :

1. Germania :
   — 130,0 t originarie del Botswana,
   — 213,1 t originarie dello Swaziland,
   — 200,0 t originarie dello Zimbabwe.
2. Regno Unito :
   — 720,0 t originarie del Botswana,
   — 350,0 t originarie dello Zimbabwe.
3. Grecia :
   40,0 t originarie dello Swaziland.
4. Francia :
   29,4 t originarie del Madagascar.

Articolo 2

Conformemente all'articolo 15, paragrafo 6, lettera b), punto ii), del regolamento (CEE) n. 2377/80, nei primi dieci giorni del mese di dicembre 1985 possono essere presentate domande di titoli per i seguenti quantitativi di carni disossate :

Botswana :	6 302,4 t
Kenia :	142,0 t
Madagascar :	6 365,9 t
Swaziland :	1 174,3 t
Zimbabwe :	6 100,0 t

Articolo 3

Gli stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 61 dell'1. 3. 1985, pag. 4.
(2) GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.
(3) GU n. L 63 del 2. 3. 1985, pag. 13.
(4) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.
(5) GU n. L 59 del 5. 3. 1983, pag. 34.